

# Polizza vita annullata: il rimborso dei premi va chiesto alla società

## CASSAZIONE

### Gli eredi non possono rivolgersi al beneficiario per la restituzione

Angelo Busani

La Cassazione mette tre punti fermi in tema di polizze vita e mandato (sentenza 11763 del 15 maggio):

- ➊ è nulla, per assenza del rischio assicurato, la polizza sulla vita stipulata da una persona (nel caso specifico: deceduta 5 giorni dopo la firma della polizza) le cui condizioni di salute sono tali da far risultare evidente l'imminente stato di fine-vita;
- ➋ in caso di polizza vita nulla, gli eredi del contraente-assicurato devono chiedere alla compagnia il rimborso dei premi versati e non possono rivolgersi al beneficiario della polizza;
- ➌ è valido il mandato finalizzato a far sì che il mandatario compia, dopo la morte del mandante, attività esecutive di una volontà negoziale che il mandante abbia formato mentre era in vita; è invece nullo il mandato che, in pratica, consiste in una disposizione testamentaria, e cioè un'attribuzione patrimoniale che trova causa nella morte del mandante.

Oggetto del giudizio erano, da un lato, una polizza stipulata nell'imminenza della morte dell'assicurato; e, d'altro lato, la movimentazione, dopo la morte del de cuius, di somme appartenute al defunto, ad opera di un soggetto che ne aveva la disponibilità e ha sostenuto di aver agito in base a un mandato conferitogli del defunto.

La Corte ribadisce che il fulcro del contratto di assicurazione è la sussistenza del rischio assicurato e, ove il rischio non esista, la polizza è nulla. Perciò, il denaro versato per stipulare la polizza (premio) va restituito: e

se il contraente-assicurato è morto, il diritto a ottenere la restituzione del denaro passa in capo agli eredi, i quali, tuttavia, devono rivolgersi alla compagnia e non al beneficiario della polizza, il quale abbia ottenuto dall'assicurazione il versamento della somma pattuita quale provento del contratto di assicurazione per il caso di verifica del rischio. Verso costui (che è estraneo al contratto di assicurazione, essendone "solo" il terzo beneficiario) ha azione di restituzione la compagnia, ma non, quindi, gli eredi dell'assicurato.

La Cassazione, inoltre, sottolinea la distinzione tra il mandato post mortem e il mandato post mortem exequendum: nel primo caso (Tizio dà mandato a Caio di trasferire la somma di 100 a Sempronio dopo la propria morte) si tratta di un testamento camuffato sotto l'apparenza di un mandato e, quindi, di un negozio nullo, a meno che non rivesta appunto la forma del testamento. Infatti, nel nostro ordinamento, è il testamento l'unico negozio ammissibile per trasferire il patrimonio di una persona ad altro soggetto in relazione alla morte del primo: è inammissibile contrattualizzare la volontà testamentaria, perché il testatore non può in alcun modo vincolarsi e può revocare in qualsiasi momento ogni testamento che egli abbia dettato.

È valido invece il mandato con cui Tizio (il quale, ad esempio, abbia donato a Caio una somma durante la propria vita) dia incarico a Sempronio di trasferire a Caio la somma oggetto di donazione una volta che Tizio sia deceduto: «mentre è valido ed efficace un mandato ... destinato a giustificare, dopo la morte del mandante, la sola esecuzione materiale di atti di disposizione già perfezionati in vita dal de cuius, ... deve essere negata alcuna validità ad un mandato contrattuale che ... importi ... una trasmissione mortis causa».